

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 395

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

—————

Disposizioni sugli investimenti da parte di imprese controllate
da Governi esteri

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di impedire l'assunzione da parte di imprese estere di proprietà diretta o indiretta dei propri governi, specie se operanti in regime di monopolio, di partecipazioni in imprese italiane, facendo acquisire così a governi esteri una diretta ingerenza nella vita economica e finanziaria del paese, violandone o minacciandone l'indipendenza e la sovranità, ed altresì alterando le regole di mercato, anche con minaccia per gli interessi dei consumatori, si presenta il seguente disegno di legge, il cui semplice contenuto non abbisogna di ulteriore illustrazione.

Le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai paesi dell'Unione europea, perché se è pur vero che della sua costituzione economica fa parte il principio della li-

bera circolazione dei capitali, tale principio non altera la posizione di autonomia e indipendenza dei singoli Stati tra di loro, salvo che negli stretti limiti previsti espressamente dai trattati.

I divieti contenuti nella legge, in quanto posti a tutela di un interesse dello Stato e del mercato, non hanno valore qualora non vengano considerati nocivi all'interesse generale da parte dell'organo costituzionale cui spetta in via esecutiva la loro tutela, e cioè il Governo della Repubblica, che negli accordi con i Governi degli Stati esteri potrà anche stabilire, a tutela dell'interesse pubblico, condizioni, forme e modalità delle transazioni oggetto del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino a quando non sia stata adottata dall'Unione europea una specifica disciplina in materia, e salvo un preventivo, espresso e specifico accordo tra il Governo della Repubblica ed il Governo del paese interessato, nessuna impresa di natura industriale, bancaria, finanziaria o assicurativa il cui capitale di controllo sia di proprietà diretta o indiretta di uno Stato estero, ancorchè membro dell'Unione europea, o di altra entità da questo controllata, può acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni in imprese nazionali, private o pubbliche, né compiere in alcun modo altri investimenti.

2. La violazione di tale divieto importa la nullità degli atti di acquisizione e di investimento, oltre ad una sanzione amministrativa, di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, pari ad un millesimo dell'importo della transazione o investimento.

Art. 2.

1. La presente legge si applica a tutte le transazioni e agli investimenti successivi al 5 luglio 2001.

2. Le transazioni effettuate prima della data di cui al comma 1 cessano di avere validità se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un accordo di approvazione nelle forme previste dall'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.